



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Giuseppe Colavecchio Presidente f.f.

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.80/A/2024

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa

iscritto al n. 6887 del registro di segreteria, depositato in data

20/7/2023, promosso da

- Di Liberto Giovanni Salvatore, nato il 16/9/1979 a Palermo, Di Liberto

Francesco, nato il 23/1/1976 a Palermo, Iuculano Marco nato il

13/9/1971 a Palermo, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Calafiore

(claudiocalafiore@peccavvpa.it), giusta procura, ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio in Palermo, via Delle Alpi n. 113;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro

tempore;

- Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello

della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare dell'ufficio pro tempore;

nonché nei confronti di

- Di Liberto s.r.l., già Eurofarm s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

- Di Liberto s.r.l., già Eurofarm s.a.s., in persona del curatore avv. Vittorio Viviani;

- Di Liberto s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Lavoro, Produzione, Benessere (LPB) società cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Lavoro, Produzione, Benessere (LPB) società cooperativa in persona dei curatori fallimentari pro tempore Morana Maria Chiara e Russo Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Conigliaro (avv.alessandroconigliaro@pec.it), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Dei Poeti n. 11;

- Lavoro, Produzione, Benessere (LPB) società cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Lo Grasso Salvatore;

- Lavoro, Produzione, Benessere (LPB) società cooperativa in persona dell'amministratore giudiziario dott. Stefano Buscemi;

avverso

la sentenza n. 232 del 2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 26/4/2023.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 9/5/2024, il relatore cons. Giuseppe

Colavecchio, l'avv. Claudio Calafiore per Di Liberto Giovanni Salvatore, Di Liberto Francesco e Iuculano Marco, l'avv. Luciano Termini, in sostituzione dell'avv. Alessandro Conigliaro, per Lavoro Produzione e Benessere società cooperativa, nonché il pubblico ministero dott.ssa Maria Concetta Carlotti, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 1/4/2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio, a seguito di apposita segnalazione effettuata con nota prot. n. 525858/2020/3/DER del 5/10/2020 della Guardia di Finanza, Di Liberto s.r.l., già Eurofarm s.a.s. di Di Liberto Giovanni & C., e Lavoro, Produzione, Benessere (LPB) società cooperativa, nonché Di Liberto Giovanni Salvatore, Di Liberto Francesco e Iuculano Marco, per un danno erariale di euro 3.120.246,27, consistito nell'illecita percezione di contributi pubblici per i fatti di seguito esposti.

1.1. Di Liberto s.r.l., già Eurofarm s.p.a. di Di Liberto Giovanni & C., esercente l'attività di "allevamento di suini", con sede operativa a Ciminna, contrada Porrazzi, legalmente rappresentata da 12/2/1999 al 5/4/2017 da Di Liberto Giovanni Salvatore e, successivamente dalla moglie Pipitone Nunzia Salvina, oltre a beneficiare "di contributi pubblici per quasi euro 6 milioni, a valere sulle misure 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole") e 123 ("Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale") del Piano di Sviluppo

Rurale (PSR) Sicilia 2007/2013 per l'ammodernamento dell'azienda agricola e per la realizzazione di un mattatoio sito in Ciminna (PA)", riceveva "un finanziamento partecipativo di euro 2.000.000,00", ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dalla Regione Siciliana – Gestione a stralcio del Fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 18 dicembre 2004, n. 17.

In particolare, Di Liberto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Di Liberto Giovanni Salvatore, presentava all'I.R.F.I.S., in data 26/3/2014, una richiesta di prestito partecipativo, ai sensi del suddetto articolo 26 della legge regionale n. 25 del 1993, rimborsabile in otto anni, da utilizzare, previa conversione in aumento del capitale sociale, *"ad integrazione della spesa destinata agli investimenti avviati dalla società per la realizzazione del reparto lavorazioni sottoprodotti, del reparto confezionamento e spedizione di tali sottoprodotti, potenziamento degli impianti di produzione acqua calda, aria compressa autoclave, nonché per l'ampliamento piazzali di sosta e di manovra relativi allo stabilimento in Ciminna"*.

Il contratto, sottoscritto da Di Liberto Giovanni Salvatore, era stipulato l'11/3/2015; il prestito di euro 2.000.000,00 era autorizzato il 20/5/2015 ed era accreditato, in data 27/5/2015, sul conto n. 2225.

Gli accertamenti bancari eseguiti dimostravano che il prestito ottenuto non era stato impiegato per le finalità previste nel contratto poiché:

- euro 153.000,00 erano utilizzati per *"coprire"* una scoperta bancaria che vi era sul citato conto corrente n. 2225;

- euro 1.847.000,00 erano "trasferiti sul conto corrente n. 113680", acceso presso Banca Carige Italia "ed utilizzati per operazioni diverse da quelle comunicate all'IRFIS, tra cui il pagamento di fornitori (es. la Bioroman S.p.a. e la Veehandel M.A. Van Rooi B.V., che avevano emesso nei confronti della Di Liberto S.r.l. delle fatture per la vendita di mangimi) e il pagamento di spese rendicontate nell'ambito del PSR Sicilia 2007/2013".

Il debito residuo, ritenuto fonte di illecito erariale, ammontava al 31/10/2021, ad euro 1.220.038,13 (inclusivo di interessi di mora per euro 61.160,88), essendo cessato il rimborso delle rate il 31/12/2018.

1.2. Lavoro, Produzione, Benessere (LPB) società cooperativa, esercente l'attività di "allevamento di suini", con sede operativa a Monreale, contrada Ciminna, era amministrata e rappresentata formalmente da Iuculano Marco, mentre di fatto, secondo gli approfondimenti investigativi, era amministrata dai fratelli Di Liberto Giovanni Salvatore e Di Liberto Francesco.

La società, "oltre a beneficiare di contributi pubblici per oltre 4 milioni di euro concessi dalla Regione Siciliana sempre nell'ambito delle misure 121 e 123 del PSR 2007/2013 per la realizzazione di un complesso agro-industriale nel comune di Monreale", riceveva "un finanziamento di euro 1.500.000,00 da IRFIS Finsicilia S.p.A. mai restituito, per la copertura delle spese a carico della società nell'ambito dei programmi sopra citati".

In particolare, la predetta società presentava, in data 11/7/2016, una domanda di finanziamento decennale, sottoscritta dal legale

rappresentante luculano Marco, per euro 1.500.000,00, *“per la parziale copertura delle spese relative al completamento delle attrezzature per il macello ed all’ammodernamento delle stalle da destinare all’allevamento intensivo dei suini facenti parte del complesso aziendale, sito nel territorio Comune di Monreale, contrada Torre dei Fiori”*; il 13/11/2017 era sottoscritto, sempre dal suddetto luculano, il relativo contratto e il finanziamento era erogato in due tempi, il 13/12/2017 e il 28/2/2018; il tasso di interesse del finanziamento era variabile e parametrato all’euribor a sei mesi.

Gli accertamenti investigativi rilevavano che il finanziamento era stato ottenuto tramite la presentazione di documentazione falsa:

- una condizione necessaria per la concessione del mutuo era che la società proprietaria dell’immobile concesso in garanzia (terreno e fabbricati siti in Monreale, contrada Torre dei Fiori), avesse integralmente pagato il prezzo della vendita; il bene in questione, nel 2013, era stato ceduto da Alizoo Torre dei Fiori s.r.l. a Sud Allevamenti, società cooperativa agricola, legalmente rappresentata da Di Liberto Giovanni Salvatore che, anche tramite il fratello Francesco, facevano fraudolentemente apparire realizzata tale condizione con la falsificazione di documenti e l’emissione di assegni, per complessivi euro 1.200.000,00, non negoziati;

- erano risultati falsi il verbale assembleare del 3/07/2016 e la situazione patrimoniale al 31/12/2016, utilizzati *“a supporto della richiesta di prestito”* e *“concernenti versamenti in conto capitale dei soci mai eseguiti nonché le dichiarazioni concernenti la completa*

esecuzione di lavori in realtà terminati solo tempo dopo”.

Inoltre, il finanziamento era stato utilizzato per finalità differenti da quelle contrattualmente previste; in particolare:

- per effettuare dei bonifici bancari, nell’arco di due mesi, per un importo complessivo di euro 854.300,00, in favore di Di Liberto s.r.l. che impiegava le somme ricevute nell’ambito della propria attività commerciale (saldo fatture emesse dai fornitori, pagamento degli emolumenti e delle spese di gestione, rimborso rate mutui); il bonifico del 26/2/2018 di euro 155.000,00, era utilizzato *“per il pagamento della rata del finanziamento ricevuto dal IRFIS scaduta a fine dicembre dell’anno precedente”.*

Il debito residuo, ritenuto fonte di illecito erariale, ammontava al 31/10/2021, a euro 1.900.208,14 (inclusivo di interessi di mora per euro 226.389,30), essendo cessato il rimborso delle rate il 31/12/2018.

1.3. Per la procura contabile le due predette società *“venivano condotte in materia unitaria dai fratelli Di Liberto sia dal punto di vista delle decisioni gestorie sia dal punto di vista patrimoniale, con continui trasferimenti dall’una all’altra a seconda delle esigenze di volta in volta rilevanti, in assenza di qualsivoglia controprestazione. Ciò rende evidenza dell’unitarietà dell’attività d’impresa rispetto alla forma giuridica e, quindi, della responsabilità solidale di entrambe le società per i contributi illecitamente percepiti dal momento che, al di là del percettore formalmente interposto nella misura di aiuto percepita, unitaria era la gestione e l’utilizzo delle somme pubbliche”.*

Inoltre, le succitate società avevano potuto beneficiare

illecitamente di contribuzione pubblica *“anche attraverso l’articolata rete di società, di cui sono amministratori di fatto sempre i fratelli Di Liberto [...], le quali hanno fatturato costi parzialmente o totalmente inesistenti”*. Tra le società di cui i fratelli Di Liberto risultavano amministratori di diritto o di fatto, la procura indicava Meatech (costituita il 27/11/2011 da Di Liberto Francesco, dalla madre Cusimano Nicolina e dalla moglie Benigno Salvina) e General TEC (società di diritto austriaco, sulla quale Di Liberto Giovanni Salvatore e Di Liberto Francesco avevano il potere di firma sui conti correnti); in dette società, i fratelli Di Liberto, nei ruoli di legale rappresentante e/o di amministratore di fatto, come emergeva dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché dalle indagini penali, svolgevano operazioni bancarie, intrattenevano rapporti con i fornitori di natura commerciale e con i funzionari pubblici per ottenere le risorse pubbliche.

1.4. Il requirente, altresì, puntualizzava che il finanziamento ottenuto da Di Liberto s.r.l. avrebbe prodotto un danno diretto alla Regione Siciliana in quanto il contratto di prestito era stato stipulato in data 11/3/2015, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2016 con la quale era stato stabilito che le operazioni di credito successive al 18/3/2016 sarebbero state effettuate a valere sul patrimonio di I.R.F.I.S.; conseguentemente, le operazioni di credito precedenti, erano effettuate a valere sulla gestione separata di fondi della Regione Siciliana, fondi che erano gestiti dall’I.R.F.I.S..

Il finanziamento a Lavoro, Produzione, Benessere (LPB) società

cooperativa, ottenuto dopo il 18/3/2016, avrebbe, invece, determinato un danno direttamente all'I.R.F.I.S. Finsicilia s.p.a., società a totale partecipazione regionale, soggetta alla giurisdizione contabile, sussistendo tutti i criteri enucleati nella sentenza n. 44 del 2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna (ente strumentale della regione, nei cui confronti doveva fatturare per oltre l'80% delle proprie attività, costituito *ex lege*, e che, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, operava nel quadro della politica di programmazione regionale).

1.5. In ultimo, il requirente, precisato che per i fatti di causa erano pendenti giudizi penali presso il Tribunale di Palermo e il Tribunale di Termini Imerese, e che era ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo, chiedeva la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 3.120.246,27, ripartita come segue:

“a) in solido euro 1.220.038,13 in favore della Regione Siciliana-Gestione unica a stralcio del fondo unico presso IRFIS:

- Di Liberto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e LPB soc. coop, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Di Liberto Giovanni Salvatore in proprio - legale rappresentante all'epoca dei fatti Di Liberto Srl - e Di Liberto Francesco, in proprio, amministratore di fatto Di Liberto S.r.l. e di LPB soc. coop.;

b) in solido euro 1.900.208,14 in favore di IRFIS Finsicilia S.p.A.:

- LPB soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Di Liberto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Iuculano Marco, in proprio, - legale rappresentante all'epoca dei fatti

di LPB soc. coop - e Di Liberto Giovanni Salvatore, in proprio, e Di Liberto Francesco, in proprio, amministratori di fatto di Di Liberto S.r.l. e di LPB soc. coop;

- oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato”.

2. La locale Sezione giurisdizionale di primo grado, con la sentenza n. 232 del 2023, nella contumacia dei convenuti, riteneva sussistente la giurisdizione contabile, ponendo l'attenzione sullo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità che avrebbero dovuto essere perseguite; all'uopo, riteneva irrilevante il titolo in base al quale la gestione il denaro pubblico era svolta.

Nel merito, confermava *in toto* l'impianto accusatorio e condannava i convenuti nei termini chiesti dal pubblico ministero; in particolare, sosteneva che era stata fornita la prova che i finanziamenti ottenuti dalle società convenute non erano stati impiegati, per il tramite dei loro amministratori di diritto e di fatto, per le finalità per le quali erano stati concessi, *“determinando sostanzialmente una distrazione dei relativi fondi rispetto alle finalità alla quale gli stessi erano preordinati - ovvero il sostegno delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia - con conseguente responsabilità in capo agli stessi convenuti per avere prodotto un danno pari a quanto percepito e non restituito”.*

3. Di Liberto Giovanni Salvatore, Di Liberto Francesco e Iuculano Marco, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Claudio Calafiore, con atto di appello, depositato in data 20/7/2023, impugnavano la predetta sentenza, formulando diversi motivi di censura di seguito

riportati.

3.1. Eccepivano, preliminarmente, il difetto di giurisdizione poiché l'I.R.F.I.S. era un istituto di credito che operava in regime privatistico e recuperava i propri asseriti crediti con gli strumenti propri del diritto civile.

In subordine, eccepivano il difetto di contraddittorio nei confronti di *“funzionari, dirigenti e componenti dei vertici dell'I.R.F.I.S. che hanno trattato la pratica, hanno deciso sulla stessa ed avevano l'obbligo di controllare l'andamento della medesima”*.

Chiedevano, altresì, il rinvio pregiudiziale *“alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla lesione dei principi di libera concorrenza e di parità tra gli operatori economici concorrenti nel mercato bancario e dei finanziamenti, allorquando un istituto che opera in tale settore altera la par condicio usufruendo del privilegio del recupero crediti non a carico della propria società e a proprie spese, ma ponendo detta attività a carico dello Stato a mezzo di un apposita istituzione giurisdizionale speciale quale, nel caso di specie la Corte dei conti”*.

3.2. Eccepivano la prescrizione:

- con riferimento all'importo di euro 2.000.000,00, il cui pagamento sarebbe avvenuto il 27/5/2015;

- con riferimento all'importo di euro 1.500.000,00, per il pagamento della prima rata, *“potendosi al limite discutere sul solo saldo”*.

3.3. La carenza di motivazione poiché la sentenza impugnata si limitava a rinviare *per relationem* all'atto di citazione, senza alcuna

analisi critica alla corposa documentazione riversata nel fascicolo processuale.

3.4. La mancanza di una condotta volta ad occultare sia i pagamenti ricevuti che l'attività amministrativa svolta, tenuto conto che i finanziamenti avvenivano tramite procedimenti amministrativi sottoposti a plurimi controlli.

3.5. La mancanza di prove in ordine alle condotte illecite contestate, descritte, altresì, *"in modo vago, generico"* sia nell'atto di citazione che nella sentenza impugnata; del resto, le indagini si erano soffermate *"su episodi di vita quotidiana di un'impresa che cerca di sopravvivere alla crisi"* ed avevano interpretato *"più o meno fantasiosamente intercettazioni telefoniche nelle quali si parlava a ruota libera"*.

3.6. L'assenza di rilevanti precedenti penali (Iuculano incensurato, Di Liberto Giovanni Salvatore condannato per un reato edilizio e Di Liberto Francesco per oltraggio) che dimostravano di non potere essere considerati esperti criminali, come sostenuto dalla procura, tanto da non avere alcuna conoscenza giuridica nel settore assicurativo, bancario, amministrativo, comunitario ed internazionale.

3.7. La mancata considerazione dello stato effettivo dei lavori, della qualità degli stessi, delle opere integralmente realizzate e collaudate, nonché dell'acquisto regolare dei beni.

3.8. I fratelli Di Liberto, poi, si lamentavano *"in merito a varie condotte contestate nell'atto di citazione e fatte proprie erroneamente dalla sentenza appellata senza alcuna adeguata e specifica"*

motivazione a riguardo”.

In particolare, riferivano: di essere stati ritenuti amministratori di fatto, senza la contestazione di specifiche condotte e in assenza di prova; la costituzione di diverse società non era vietata dalla legge; il costo di acquisto, ritenuto eccessivo, di alcuni macchinari, tra l'altro pienamente funzionanti, non teneva conto che al prezzo di acquisto doveva essere aggiunto quello del trasporto e del montaggio; di non potere rispondere delle irregolarità poste in essere da alcune ditte fornitrici.

3.9. *“Carenza di motivazione alle condotte imputabili ed all'assenza dell'elemento oggettivo e/o soggettivo ed alla mancanza di prova della responsabilità”.*

In particolare, la sentenza impugnata rinviava *per relationem* all'atto di citazione che, a sua volta, non individuava specificatamente le condotte illecite contestate, tenuto anche conto che gli accertamenti investigativi non avevano trovato fondamento nel processo penale poiché quest'ultimo era ancora in fase dibattimentale.

3.10 L'errata quantificazione del danno, parametrato sull'intero importo dei finanziamenti, poiché non si era tenuto conto che le opere erano state realizzate e collaudate; in subordine, chiedevano, pertanto, l'esercizio del potere riduttivo.

3.11. L'assenza di prove sulla posizione di Luculano Marco.

3.12. La mancata considerazione della circostanza che le contestazioni erano venute meno in sede dibattimentale penale; all'uopo, trascrivevano alcuni stralci delle escussioni testimoniali, tra le

quali anche quelle degli stessi verbalizzanti della Guardia di finanza.

In subordine, chiedevano di sospendere, in via pregiudiziale, il presente giudizio in attesa della conclusione di quello penale.

4. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione giurisdizionale d'appello depositava, in data 29/12/2023, le conclusioni con le quali, confutando i motivi di impugnazione, ne chiedeva il rigetto.

5. Lavoro Produzione e Benessere (LBL) società cooperativa in persona dei curatori della procedura di liquidazione giudiziale dott. Giuseppe Russo e avv. Maria Chiara Morana, nella memoria di costituzione depositata in data 8/1/2024, chiedeva, in accoglimento dell'atto di appello di Di Liberto Giovanni Salvatore, di Di Liberto Francesco e di Marco Iuculano, la riforma della sentenza impugnata.

5.1. La predetta società, con riferimento al danno erariale di euro 1.900.208,14, sosteneva che *"in alcun passaggio della sentenza si dava atto del fatto che i lavori oggetto del business plan allegato alla richiesta di finanziamento fossero stati effettivamente eseguiti"* e collaudati, come emergeva anche dalle dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale pendente; aggiungeva che il danno erariale avrebbe, eventualmente potuto realizzarsi, solo allorquando sarebbe scaduto il termine decennale, decorrente dal 13/11/2017, di restituzione del finanziamento.

Inoltre, nella relazione n. 525858/3/DER/2020 del 5/10/2020, sulla cui base era stata emessa la pronuncia di condanna in questa sede impugnata, la stessa Guardia di finanza riferiva, per completezza di trattazione, che i fatti denunciati non erano forieri di danno erariale,

“in quanto si tratta di un mutuo ipotecario ordinario ad un tasso variabile determinato sulla base del parametro Euribor/6 mesi maggiorato di uno spread annuo pari a 3,70%, concesso dall'IRFIS FINSICILIA s.p.a. alla LPB Soc. Coop per scopi commerciali e non in forza di una legge avente ad oggetto il perseguimento di benefici di interesse pubblico”.

Difettava, dunque, la giurisdizione contabile poiché il finanziamento era stato concesso in epoca successiva al 18/3/2016 e, pertanto, gravava direttamente sul patrimonio dell'I.R.F.I.S. che agiva come un operatore ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tanto che il predetto Istituto si era insinuato al passivo della liquidazione, proprio per la parte di mutuo non restituita.

5.2. La società in questione, con riferimento al danno di euro 1.220.038,13, lamentava che i giudici di primo grado avessero errato nel ritenere provato *“il rapporto di immedesimazione organica”* dei fratelli Di Liberto, a discapito dell'effettivo amministratore luculano, con violazione dell'articolo 1, comma 1-*quinquies*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; all'uopo, non era stato, infatti, indicato alcun episodio sulla cui base ritenere che costoro fossero gli amministratori di fatto, non essendo tra l'altro neanche stata approfondita la condotta di luculano.

In ultimo, l'istituto della responsabilità solidale era, comunque, inapplicabile perché la società, essendo un centro di imputazione di interessi diverso dagli amministratori, avrebbe potuto rispondere a titolo di concorso con questi ultimi solo ove fosse stato provato il dolo o l'illecito arricchimento.

6. Il collegio, con ordinanza n. 2 del 2024, disponeva a cura

dell'Ufficio della Procura generale presso questa Sezione di acquisire copia dello statuto di IRFIS Finsicilia s.p.a. vigente alla data di inoltro delle domande di finanziamento (26/3/2014 e 11/7/2016), nonché le eventuali successive modifiche apportate fino alla data di notifica del libello introduttivo del giudizio di primo grado.

7. L'Ufficio della Procura generale depositava, in data 28/2/2024, quanto chiesto con la predetta ordinanza,

8. L'Ufficio della Procura generale depositava, in data 14/3/2024, memoria nella quale, richiamava l'articolo 3 degli statuti vigenti dal 2014 al 2020, con le modifiche nel tempo apportate; allegava, altresì, i bilanci del 2015, 2016 e 2017 da cui risultava *“evidente una distinzione tra Fondi propri e Gestione separata dei fondi regional”*; ribadiva, poi, i vincoli legislativi che orientavano l'attività di IRFIS – Finsicilia s.p.a. ed in particolare l'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 7 del 2004; all'uopo, sosteneva che *“I fondi IRFIS, peraltro, sono di fonte regionale e sul loro utilizzo grava un vincolo legislativo non svolgendosi la relativa attività su un piano esclusivamente imprenditoriale, ma partecipando all'attuazione di funzioni pubbliche finalizzate al sostegno finanziario alle imprese, sulla base della programmazione regionale e in armonia con le direttive della Regione”*.

L'Ufficio di procura, poi, richiamava la giurisprudenza sulle cosiddette società legali (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 15979 del 2022 e n. 976 del 2023; Corte dei conti, Sezione Lazio n. 510 del 2023, Sezione Toscana n. 45 del 2022 e n. 113 del 2020), nonché

quella in materia di controllo analogo (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 20632 del 2022).

9. Di Liberto Giovanni Salvatore, Di Liberto Francesco, Iuculano Marco depositavano, in data 2/5/2024, memoria nella quale sostenevano che, dallo statuto e dal bilancio societario, emergeva la duplice attività svolta dall'IRFIS poiché all'attività bancaria, *“posta in essere come una qualsiasi Banca privata”*, si affiancava anche *“una separata attività parallela e autonoma, di come detto, gestione separata di fondi regionali”*.

10. All'udienza del 9/5/2024, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve darsi atto che la sentenza n. 232 del 2023, emessa dalla locale Sezione giurisdizionale, è passata in giudicato sia nei confronti di Di Liberto s.r.l., non costituita nel presente giudizio, sia nei confronti di Lavoro, Produzione, Benessere (LPB) società cooperativa, non avendo quest'ultima società proposto appello incidentale, debitamente notificato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del codice di giustizia contabile, in quanto si è limitata a costituirsi nel giudizio di impugnazione promosso da Di Liberto Giovanni Salvatore, Di Liberto Francesco e Iuculano Marco.

Conseguentemente, rimane ferma la condanna:

- di Di Liberto s.r.l e Lavoro, Produzione e Benessere (LPB) società cooperativa al pagamento, in solido, della somma di euro 1.220.038,13

in favore della Regione Siciliana – Gestione unica a stralcio del fondo unico presso IRFIS, oltre agli accessori, come determinati nella predetta sentenza;

- di Lavoro, Produzione e Benessere (LPB) società cooperativa e di Di Liberto s.r.l al pagamento, in solido, della somma di euro 1.900.208,14

in favore di IRFIS Finsicilia s.p.a., oltre agli accessori, come determinati nella predetta sentenza.

2. Al fine di esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione, occorre premettere che l'IRFIS Finsicilia s.p.a. è una società partecipata interamente dalla Regione Sicilia e che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3, *“nell'esercizio delle sue funzioni [...] contribuisce alla realizzazione di misure di sviluppo del settore produttivo e creditizio della Sicilia”*.

2.1. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata con riferimento al danno erariale riguardante il prestito partecipativo concesso a Di Liberto s.r.l. per le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che, in questa sede, si condividono e alle quali, per economia espositiva si rinvia, con l'aggiunta di alcune precisazioni.

2.1.1. Nel contratto dell'11/3/2015 si legge: *“il Consiglio di Amministrazione [...] ha deliberato ai sensi dell'art. 26 comma 2 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni [...] un finanziamento fino ad un importo capitale massimo di euro duemilioni virgola zero zero (E. 2.000.000,00) sotto forma di prestito partecipativo da convertire in aumento di capitale sociale e da utilizzare ad integrazione della spesa destinata agli investimenti avviati dalla*

società per la realizzazione del reparto lavorazioni sottoprodotti, del reparto confezionamento e spedizione di tali sottoprodotti, potenziamento degli impianti di produzione acqua calda, aria compressa autoclave, nonché per l'ampliamento piazzali di sosta e di manovra di seguito anche «programma di investimenti».

2.1.2. Il prestito partecipativo è regolato dal suddetto articolo 26 della legge regionale n. 25 del 1993 secondo cui:

- “Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo della imprenditoria l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia nonché di quelle imprese che abbiano sede in Sicilia e che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia” (comma 1);

- “I predetti prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. Detti programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il magazzino, il potenziamento della rete commerciale” (comma 2);

- “Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente dal Ministro del tesoro per il settore industriale e vigente al momento della stipula dell'atto [...]” (comma 3);

- “Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta

dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi nonché dai criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo" (comma 9).

Il prestito di cui sopra, dunque, è finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di rilevanza generale, tanto da giustificare l'individuazione *ex lege* delle condizioni per la sua concedibilità; inoltre, l'articolo 3 dello statuto dell'IRFIS del 9/1/2014, vigente al tempo dei fatti commessi, prevedeva che detta "*società finanziaria pubblica*" (articolo 1) "*nell'esercizio delle sue funzioni [...] contribuisce alla realizzazione di misure di sviluppo dei settori economici e creditizio della Sicilia*".

2.1.3. Ciò posto, deve evidenziarsi che il relativo contratto di concessione del suddetto prestito partecipativo è stato stipulato l'11/3/2015, con accredito delle somme in data 27/5/2015, ovverosia sotto la vigenza dell'articolo 61 della legge regionale n. 17 del 2004 (prima della modifica intervenuta ad opera dell'articolo 65, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2016) che prevedeva, per la concessione dei suddetti prestiti partecipativi, la costituzione di un Fondo unico a gestione separata presso l'IRFIS; si tratta, quindi, di fondi regionali, di natura pubblica, gestiti dall'IRFIS al fine di "*agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato e per garantire l'operatività e la*

concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto”.

Poi, anche a seguito della modifica apportata ad opera dell'articolo 65, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2016, con l'istituzione di un fondo unico, è stata assicurata la gestione unica a stralcio di tutte le operazioni in essere alla data di entrata in vigore della novella legislativa in questione.

2.1.4. Non vi è dubbio, quindi, che il danno contestato, non avendo il destinatario impiegato le risorse economiche pubbliche per le finalità per le quali erano state elargite, è stato cagionato alla Regione Siciliana – Gestione unica a stralcio del fondo unico presso IRFIS, come ritenuto nella sentenza impugnata.

2.2. L'eccezione di difetto di giurisdizione è, parimenti, infondata anche con riferimento al finanziamento concesso alla società cooperativa Lavoro, Produzione, Benessere (LPB) sempre per le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, con alcune puntualizzazioni.

2.2.1. Alla suddetta società è stato concesso, come si evince dal contratto del 13/11/2017, un “*finanziamento*” a tasso variabile “*a parziale copertura delle spese necessarie al completamento degli interventi*” di ammodernamento dell'azienda, interventi per i quali era “*stata ammessa ad usufruire dei benefici contributivi concessi a valere sui fondi di cui al Piano di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 20007/2013 (misure 121 e 123)*”; il finanziamento in questione, legato ad altro contributo pubblico, avrebbe dovuto essere, quindi, utilizzato “*nell'acquisto di attrezzature per il macello e nell'esecuzione di opere*

di ammodernamento delle stalle facenti parte dell'azienda agricola di Monreale Contrada Torre dei Fiori, per l'allevamento intensivo di suini".

2.2.2. Ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale n. 17 del 2004, come modificato dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2016, *medio tempore* intervenuta, è stato costituito nel patrimonio netto dell'IRFIS un Fondo unico *"per la concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, in favore delle piccole e medie imprese operanti"* in alcuni settori ivi individuati; quindi, il Fondo unico a gestione separata è stato sostituito da un Fondo unico *"valido ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza"*, gestito dall'IRFIS.

2.2.3. Dalla lettura dello statuto del 23/9/2016 si evince che l'IRFIS:

- *"è un intermediario finanziario iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Siciliana"* (articolo 1);

- *"ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"* (articolo 3);

2.2.4. Anche in questo caso, dunque, trattasi di denaro pubblico concesso per il soddisfacimento di interessi di rilevanza generale, attraverso i quali la Regione, per il tramite di IRFIS Finsicilia s.p.a., di cui ha la partecipazione totalitaria, realizza i propri programmi nel settore creditizio a favore delle imprese operanti nel territorio siciliano.

2.3. Il pubblico ministero, quindi, non ha esercitato *"un'azione"*

civilistica per “*procedere al recupero di presunte rate non pagate o di prestiti che si ritengono non opportunamente utilizzati rispetto ai vincoli posti*”, come sostenuto dagli appellanti, ma ha perseguito l'uso distorto di risorse pubbliche.

Per tale ragione non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, tra l'altro genericamente invocato dagli appellanti, “*in merito alla lesione dei principi di libera concorrenza e di parità tra gli operatori economico concorrenti nel mercato bancario e dei finanziamenti*”.

3. L'eccezione di difetto di contraddittorio, formulata in subordine rispetto all'eccezione di giurisdizione, è inammissibile, per difetto di specificità.

Gli appellanti, infatti, hanno lamentato genericamente “*che dall'azione di mancato recupero dell'asserito credito ben potrebbero evidenziarsi condotte di singoli funzionari, dirigenti o altri componenti dei vertici decisionali in danno ingiusto del loro istituto di appartenenza*”.

Inoltre, hanno spostato l'attenzione dal danno, concretizzatosi con lo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità perseguite, al diverso e irrilevante profilo, in questa sede, del mancato recupero.

4. L'eccezione di prescrizione è inammissibile ai sensi dell'articolo 193 del codice di giustizia contabile poiché gli appellanti, contumaci in primo grado, l'hanno sollevata per la prima volta in appello, contravvenendo al divieto introdotto dalla suddetta disposizione normativa.

5. Ciò posto, è necessario distinguere la posizione degli appellanti a seconda del ruolo contestato dal pubblico ministero, di amministratori di diritto e/o di fatto delle società di cui sopra, percettrici di finanziamenti pubblici.

5.1. I motivi di appello proposti da Di Libero Giovanni Salvatore e Iuculano Marco, rispettivamente, nel ruolo di amministratori di diritto di Di Liberto s.r.l. e di Lavoro, Produzione e Benessere (LPB) società cooperativa, sono infondati.

5.1.2. La sentenza impugnata è adeguatamente motivata poiché non ha recepito, sul punto, acriticamente le specifiche contestazioni contenute nell'atto di citazione, ma ha valutato il materiale probatorio riversato nel fascicolo processuale, come si evince dalla lettura della stessa.

Gli appellanti, poi, non hanno indicato quali atti processuali - non valutati dal giudice di prime cure - avrebbero potuto condurre al loro totale proscioglimento.

5.1.3. La doglianza riguardante il mancato occultamento dei pagamenti ricevuti o dell'attività amministrativa posta in essere non coglie nel segno poiché, al di là della mancanza del requisito di specificità richiesto dall'articolo 191 del codice di giustizia contabile, la contestazione attorea riguarda l'uso distorto di risorse pubbliche, circostanza che di per sé integra l'illecito erariale; del resto, la lamentata mancanza di una condotta di occultamento attiene all'esordio del termine di decorrenza della prescrizione, la cui eccezione è stata dichiarata inammissibile, come esposto sub 4.).

5.1.4. La doglianza riguardante l'assenza di prova delle condotte illecite contestate, al di là della genericità della sua formulazione, si scontra, come già esposto, con quanto il giudice di primo grado ha accertato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo processuale.

Occorre, infatti, ribadire che è pacificamente riconosciuto che il giudice, nell'ambito della sua discrezionalità e in assenza di espresso divieto normativo, può utilizzare, stante il principio dell'unicità della giurisdizione, prove (consulenze tecniche, acquisizioni documentali, dichiarazioni testimoniali ecc...) raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti, tanto più se il diverso giudizio ha ad oggetto la medesima situazione di fatto, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore decisivo per la definizione della causa (*ex plurimis* Cassazione sentenze n. 12508 del 2016 e n. 9242 del 2016).

In altri termini, *“il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto”* (Corte dei conti, I sezione centrale d'appello sentenze n. 225 del 2019 e n. 117 del 2017).

Orbene, deve ritenersi provata l'ipotesi accusatoria di danno sulla base degli atti riversati nel fascicolo processuale, richiamati nel libello introduttivo del giudizio di primo grado; il giudice di prime cure,

dunque, nel pronunciare la sentenza di condanna, ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra esposti, mentre gli appellanti non hanno indicato, specificatamente, eventuali prove a loro discolta, né hanno prospettato, se non genericamente, una lettura alternativa dei fatti contestati e per i quali sono stati condannati.

5.1.5. L'assenza di precedenti penali a carico degli appellanti è del tutto ininfluenza ai fini del decidere poiché non è possibile da tale circostanza giungere a conclusioni differenti da quelle contenute nella sentenza di primo grado; allo stesso modo la dedotta mancanza di adeguate conoscenze nel campo del settore assicurativo, bancario, amministrativo, comunitario ed internazionale non osta alla condanna degli appellanti per l'illecito oggetto di causa poiché gli stessi hanno assunto, volontariamente, la carica di amministratori di diritto delle società sopra menzionate e non possono invocare, a loro discolta, la propria ignoranza.

5.1.6. Lo svolgimento effettivo dei lavori, la qualità degli stessi, la realizzazione delle opere e l'acquisto dei beni non comportano di per sé il venir meno del danno erariale, come sostenuto nella sentenza impugnata.

È pacifico, infatti, che sussiste danno erariale nel caso di utilizzazione dei fondi pubblici, come i finanziamenti oggetto di causa, non impiegati per lo scopo per il quale sono stati concessi, ovvero sia il sostegno alle piccole e medie imprese operanti in Sicilia, oppure ottenuti indebitamente in modo scorretto, con la produzione di documentazione falsa o in contrasto con norme imperative, in quanto

l'azione del privato che ottiene erogazioni pubbliche deve conformarsi ai principi di legalità, efficienza e correttezza di cui all'art. 97 della Costituzione.

Più in particolare, il rispetto delle disposizioni riguardanti la regolarità della documentazione e l'utilizzo delle somme ottenute per finalità specifiche sono considerati - nella normativa di settore che disciplina i finanziamenti pubblici - fattori irrinunciabili sia ai fini della loro concessione, sia ai fini del loro mantenimento, costituendo sintomo di regolarità del procedimento; del resto, la concessione di finanziamenti produce in capo al privato situazioni di indubbio favore rispetto ad altri operatori dello stesso segmento di mercato, rispetto ai quali è stato preferito a parità di presupposti.

Nella fattispecie in esame, come risulta dagli atti di causa e come è stato accertato, sia pure sinteticamente, nella sentenza impugnata, emerge che i mutui sono stati utilizzati per finalità differenti rispetto a quelle per le quali erano stati concessi:

- Di Liberto s.r.l., il cui amministratore di diritto era Di Liberto Giovanni Salvatore, ha utilizzato euro 153.000,00 per coprire una scopertura bancaria sul conto n. 2225 ed euro 1.847.000,00 per operazioni diverse da quelle comunicate all'IRFIS e specificatamente indicate nel contratto dell'11/3/2015;

- Lavoro, Produzione e Benessere (LPB) soc. coop., il cui amministratore di diritto era Luculano Marco, da un lato, si è adoperata per fare sembrare realizzata una condizione per ottenere il mutuo (l'integrale pagamento del prezzo sul bene sul quale è stata iscritta

l'ipoteca), dall'altro ha trasferito la somma di euro 854.300,00, nell'arco temporale di appena due mesi dall'avvenuta elargizione, sul conto di Di Liberto s.r.l. per consentire a quest'ultima di svolgere la propria attività.

Gli appellanti nulla hanno dedotto su tali specifiche e circostanziate contestazioni.

5.1.7. La doglianza riguardante la carenza di motivazione sotto il profilo della mancanza di prova della responsabilità per il danno erariale è ripetitiva dei precedenti motivi di impugnazione e, pertanto, non è meritevole di accoglimento, al pari degli stessi.

5.1.8. La quantificazione del danno non può ritenersi errata per la ragione che *“le opere sono state tutte realizzate, verificate, ispezionate e collaudate”*, tenuto conto di quanto esposto sub 5.1.6.); inoltre, acquista rilievo la circostanza che i mutui concessi avrebbero dovuto essere, in ogni caso, restituiti alle scadenze fissate nei rispettivi contratti.

Per la stessa ragione non si giustifica l'utilizzo del potere riduttivo.

5.1.9. Iuculano Marco, legale rappresentante della società cooperativa Lavoro, Produzione e Benessere all'epoca dei fatti ha posto in essere gli atti di gestione esposti sub 5.1.6.); non pare, quindi, condivisibile l'affermazione secondo cui allo stesso non sarebbe stato *“contestato alcun comportamento specifico ritenuto illecito”*.

5.1.10. In ultimo, gli appellanti sostengono che le presunte prove addotte in questo giudizio verrebbero *“a decadere in sede*

dibattimentale penale”, all’esito delle escussioni testimoniali ivi condotte.

Tale circostanza è del tutto ininfluyente non solo per quanto in precedenza esposto sub 5.1.4.), ma anche perché i mutui avrebbero dovuto, in ogni caso, essere restituiti alle scadenze prefissate e, non risulta, allo stato degli atti, che ciò sia avvenuto.

Poi, la richiesta di sospensione del presente giudizio contabile in attesa della conclusione di quello penale, formulata in via subordinata, non può essere accolta, sia per l’autonomia dei giudizi in questione, sia perché manca una disposizione normativa che lo consenta, non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 106 del codice di giustizia contabile (*ex multis* Sezioni Riunite di questa Corte, ordinanza n. 4 del 2021).

5.2. Occorre adesso esaminare la posizione Di Libero Francesco e Di Liberto Giovanni Salvatore, rispettivamente, nella qualità contestata di amministratori di fatto di Di Liberto s.r.l. e di Lavoro, Produzione e Benessere (LPB) società cooperativa in relazione ai motivi di impugnazione riguardanti la mancanza di addebiti specifici nell’atto di citazione e nella sentenza impugnata, nonché l’assenza di prove.

5.2.1. Nell’atto di citazione si legge:

“Nel loro ruolo di legali rappresentanti e/o amministratori di fatto” delle società Di Liberto s.r.l., Lavoro, Produzione e Benessere (LPB) soc. coop., General T.E.C. soc. coop., nonché Meatech GmbH, *“i fratelli Di Liberto:*

- impartivano disposizioni a terzi per l'esecuzione di articolate transazioni bancarie finalizzate a rientrare nella disponibilità delle attività delittuose ed ostacolarne l'identificazione della provenienza;

- intrattenevano personalmente i rapporti commerciali con i fornitori e con i funzionari pubblici funzionali all'illecito ottenimento delle risorse pubbliche, impartivano direttive e indicazioni ai collaboratori/consulenti e, più in generale, dirigevano e organizzavano la gestione aziendale;

- ideavano e concordavano e pianificavano le strategie dirette a conseguire risorse finanziarie pubbliche".

Nella sentenza impugnata, nell'unico passaggio motivazionale riguardante la questione di cui sopra, si legge: *"la documentazione prodotta dalla procura regionale è, inoltre, idonea a dimostrare come all'effettivo passaggio di denaro in favore e tra le società Di Liberto srl e della LPB, su richiesta di rispettivi amministratori di diritto o di fatto, non abbia fatto seguito la realizzazione delle opere indicate nei rispettivi contratti di finanziamento o business plan ma solo il pagamento di fornitori e di altre società collegate ai sigg.ri Di Liberto".*

5.2.2. Orbene, per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ad un determinato soggetto estraneo alla compagine amministrativa formale della società è necessaria la presenza di elementi sintomatici, dapprima specificatamente individuati e poi adeguatamente provati, che devono denotare il suo inserimento effettivo nella concreta gestione della società, con lo svolgimento di funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale; in altri parole, è amministratore di fatto colui

che, con sistematicità ed abitudine, gestisce i rapporti con i fornitori, con i dipendenti, con i clienti, con l'autorità amministrativa ecc...

Ciò posto, ad avviso del collegio, né nell'atto di citazione - ove si accomuna la posizione degli amministratori di fatto a quella degli amministratori di diritto senza alcuna distinzione degli atti posti in essere -, né nella sentenza impugnata - ove si dà per assodato il ruolo degli amministratori di fatto - sono evincibili tali elementi, mancando l'indicazione puntuale e specifica delle condotte poste in essere dai fratelli Di Liberto, non potendosi rinviare, per colmare tale lacuna, agli atti contenuti nel fascicolo processuale; in altre parole, è necessario distinguere il piano della contestazione di specifiche condotte illecite da quello della loro prova.

Inoltre, la mancata individuazione di puntuali condotte illecite, nonché il loro mancato collocamento nel tempo, non consentono di apprezzarne la rilevanza neanche sotto il profilo del nesso causale.

In ultimo, per quanto riguarda il ruolo svolto dai predetti fratelli Di Liberto nelle società General T.E.C. soc. coop. e Meatech GmbH non se ne coglie nella citazione, né nella sentenza impugnata, il puntuale collegamento con i fatti oggetto del presente giudizio, riguardanti - si ripete - lo sviamento dei finanziamenti, ottenuti da Di Liberto s.r.l. e da Lavoro, Produzione e Benessere (LPB), dalle finalità pubbliche a soddisfacimento delle quali erano stati concessi.

6. In conclusione, il collegio così provvede:

- accoglie parzialmente l'appello proposto da Di Liberto Giovanni Salvatore e, in riforma della sentenza n. 232 del 2023, lo assolve dalla

condanna al pagamento della somma di euro 1.900.208,14 nei confronti di IRFIS Finsicilia s.p.a., confermando per il resto la sua condanna al pagamento della somma di euro 1.220.038,13, unitamente agli accessori come liquidati in detta sentenza, in solido con Di Liberto s.r.l. e con Lavoro, Produzione e Benessere (LPB) soc. coop. in favore della Regione Siciliana – Gestione unica a stralcio del fondo unico presso IRFIS;

- accoglie l'appello di Di Liberto Francesco e, in riforma della sentenza n. 232 del 2023, lo assolve da tutte le contestazioni contenute nell'atto di citazione, con liquidazione delle spese di lite in dispositivo;

- rigetta l'appello di Iuculano Marco, confermando sul punto la sentenza n. 232 del 2023 che lo ha condannato al pagamento della somma di euro 1.900.208,14, oltre agli accessori, in solido con Lavoro, Produzione e Benessere (LPB) soc. coop. e con Di Liberto s.r.l., in favore di IRFIS Finsicilia s.p.a.;

- condanna Di Liberto Giovanni Salvatore e Iuculano Marco al pagamento nei confronti dello Stato delle spese di giudizio che liquida in dispositivo;

- liquida, come in dispositivo, a Di Liberto Francesco le spese di lite, nella misura di 1/3, che pone per metà a carico della Regione Siciliana – Gestione unica a stralcio del fondo unico presso IRFIS e per metà a carico di IRFIS Finsicilia s.p.a.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- accoglie parzialmente l'appello proposto da Di Liberto Giovanni Salvatore e, in riforma della sentenza n. 232 del 2023, lo assolve dalla condanna al pagamento della somma di euro 1.900.208,14 nei confronti di IRFIS Finsicilia s.p.a., confermando per il resto la sua condanna al pagamento della somma di euro 1.220.038,13, unitamente agli accessori come liquidati in detta sentenza, in solido con Di Liberto s.r.l. e con Lavoro, Produzione e Benessere (LPB) soc. coop., in favore della Regione Siciliana – Gestione unica a stralcio del fondo unico presso IRFIS;

- accoglie l'appello di Di Liberto Francesco e, in riforma della sentenza n. 232 del 2023, lo assolve da tutte le contestazioni contenute nell'atto di citazione;

- rigetta l'appello di Iuculano Marco, confermando sul punto la sentenza n. 232 del 2023, che lo ha condannato al pagamento della somma di euro 1.900.208,14, oltre agli accessori, in solido con Lavoro, Produzione e Benessere (LPB) soc. coop. e con Di Liberto s.r.l., in favore di IRFIS Finsicilia s.p.a.;

- condanna Di Liberto Giovanni Salvatore e Iuculano Marco al pagamento, in via solidale, nei confronti dello Stato delle spese di giudizio che liquida, complessivamente, in euro 215,84;

- liquida a Di Liberto Francesco le spese di lite che quantifica in euro 5.000,00, oltre il 15% per spese genarli, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico per metà della Regione Siciliana–gestione unica a stralcio del fondo unico presso IRFIS e per metà a carico di IRFIS Finsicilia s.p.a.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 maggio

2024.

Il Presidente f.f.

Dott. Giuseppe Colavecchio

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04/07/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente